

VINCENZO LA
CAVA

CN = LA CAVA
VINCENZO
C = IT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 25.6.2021 svolta nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7634/2019 R.G.L., avente a oggetto *procedura di mobilità*,

PROMOSSA DA

 con l'Avv. Vincenzo La Cava;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (Ambito Territoriale per la provincia di Firenze e Ambito Territoriale per la provincia di Catania)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Convenuti contumaci -

E NEI CONFRONTI DEI

docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità per la classe di concorso scuola primaria;

- Controinteressati non costituiti -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato in data 31.7.2019, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria, di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, di essere attualmente in servizio presso il circolo didattico San Nicolò Politi di Adrano, di avere partecipato alla fase C del piano

Per quanto precede, assorbita ogni altra questione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto di [REDACTED] ad avere assegnata la sede definitiva presso l'ambito territoriale Sicilia 0009 (indicato dalla ricorrente quale quarta preferenza), tenuto conto del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

3. Spese.

La sussistenza di non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni controverse e l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, unitamente alla circostanza che l'Amministrazione convenuta ha agito sulla base della regolamentazione collettiva di riferimento, costituiscono motivi di compensazione delle spese di lite.

Sulla base delle superiori considerazioni e stante la contumacia di parte convenuta, le spese di lite sostenute da parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara il diritto di parte ricorrente a ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione della sede definitiva presso una istituzione scolastica dell'ambito territoriale della Sicilia 0009 sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;

condanna, per l'effetto, l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

dichiara irripetibili le spese di lite.

Catania, 25 giugno 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'esito dell'udienza del giorno 24/6/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 10151/2019 R.G. promossa

DA

 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura allegata in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

CONTRO

MIUR, Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, **Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e Ufficio scolastico territoriale Agrigento**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI DEGLI

Insegnanti partecipanti alla mobilità 2016/2017 che hanno ottenuto una sede di scuola primaria in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento;

- *controinteressati non costituiti* -

Oggetto: diritto al trasferimento nella procedura di mobilità del personale docente.

Previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, dichiara il diritto di [REDACTED] ad essere assegnata ad una scuola primaria dell'Ambito Territoriale Sicilia 0002, e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito, anche in soprannumero;

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Catania, 24/6/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu

**VINCENZO LA
CAVA**

CN = LA CAVA
VINCENZO
C = IT




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'esito dell'udienza del giorno 24/6/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1830/2020 R.G. promossa

DA

 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura allegata in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;**

- *resistenti contumaci* -

E NEI CONFRONTI DEGLI

Insegnanti partecipanti alla mobilità 2016/2017 che hanno ottenuto una sede di scuola primaria in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento;

- *controinteressati non costituiti* -

Oggetto: diritto al trasferimento nella procedura di mobilità del personale docente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo di ordinare il trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A001" e seguenti

con priorità nella domanda di mobilità 2016/2017.

Le superiori allegazioni trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti (cfr. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento).

A fronte di quanto specificamente dedotto e documentato in ricorso, l'Amministrazione scolastica, rimasta contumace, non ha spiegato le ragioni per le quali la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, è fondata la pretesa della parte ricorrente, non trovando giustificazione la mancata assegnazione all'Ambito territoriale Sicilia 0001.

In conclusione, previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una scuola primaria dell'Ambito Territoriale Sicilia 0001, e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito, anche in soprannumero.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, considerato che l'Amministrazione scolastica ha agito secondo le disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1830/2020 RG;

Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;

Previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, dichiara il diritto di

 ad essere assegnata ad una scuola primaria dell'Ambito Territoriale Sicilia 0001, e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito, anche in soprannumero;

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Catania, 24/6/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, all'esito dell'udienza del giorno 23 giugno 2021 celebrata in forma cd cartolare ai sensi dell'art. 221 del DL 34/2020 convertito in legge 77/ 2020 e successive proroghe e modifiche, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G8035 /2020

promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO LA CAVA per procura come
in atti -ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del legale rappresentante
pro tempore -contumaci-

E nei confronti dei controinteressati identificati come in atti

-contumaci-

Avente ad oggetto

Mobilità docenti

Sulle conclusioni delle parti come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2020 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata assunta in ruolo dalle GAE; di aver presentato domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 indicando le preferenze specificate in atti; di avere avuto riconosciuto punteggio di 35, più altri 6 per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI; di non aver ottenuto il trasferimento richiesto e di avere ottenuto solo

relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...") e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..

Le doglianze formulate dalla parte ricorrente, secondo cui a causa dell'accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012 - da ritenersi illegittimo - insegnanti con punteggio inferiore, in assenza di titolo di precedenza, hanno ottenuto trasferimento presso gli ambiti territoriali indicati con priorità nella domanda di mobilità 2016/2017, risultano sorrette da compiute e specifiche allegazioni con il conforto documentale.

A fronte di quanto specificamente dedotto e documentato in ricorso, l'Amministrazione scolastica, rimasta contumace, non ha spiegato le ragioni per le quali la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, è fondata la pretesa della parte ricorrente, non trovando giustificazione la mancata assegnazione all'Ambito territoriale richiesto nell'ordine di preferenza.

In conclusione, previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata secondo le preferenze espresse, e, per l'effetto, va ordinato alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio tra quelle richieste secondo l'ordine di preferenza.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, avendo agito l'Amministrazione scolastica secondo le disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una tra le sedi di servizio come in atti richiesta secondo il relativo ordine di preferenza e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, gli adempimenti conseguenti;

irripetibili le spese.

Così deciso in Catania il 23 giugno 2021

Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo